



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 38

10^a COMMISSIONE PERMANENTE (Industria,
commercio, turismo)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

171^a seduta: martedì 3 agosto 2021

Presidenza del presidente GIROTTO

I N D I C E**DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

(169) *TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane*

(739) *MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

* PRESIDENTE	Pag. 3, 4
COLLINA (PD)	4
TIRABOSCHI (FIBP-UDC)	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	5

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-l'Alternativa c'è-Lista del Popolo per la Costituzione: Misto-l'A.c'è-LPC; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-Movimento associativo italiani all'estero: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Interviene il vice ministro dello sviluppo economico Pichetto Fratin.

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

(169) TARICCO ed altri. – Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane

(739) MOLLAME ed altri. – Norme in materia di produzione e vendita del pane

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 169 e 739, sospesa nella seduta del 14 luglio.

Avverto che sono stati presentati 88 emendamenti, pubblicati in allegato, al testo unificato NT1 adottato dalla Commissione nella scorsa seduta. Procediamo dunque all'illustrazione delle proposte emendative.

TIRABOSCHI (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, non avverto la necessità di ricorrere a una legge per valorizzare l'artigianalità del settore ascrivibile ai panifici. Il pane si fa bene da settant'anni, se non di più, e mi pare che il quadro legislativo sia abbastanza complesso. Non credo che tutti i panificatori sentano questa esigenza, anzi, una parte significativa di questi artigiani è assolutamente preoccupata dall'introduzione di un testo di legge che renderebbe il loro mestiere ancora più complicato.

La mia proposta emendativa è, quindi, molto forte. L'emendamento 1.1, infatti, propone di ricorrere, attraverso l'indispensabile coinvolgimento da parte del Ministero dello sviluppo economico delle associazioni e delle aziende al fine di difendere l'eccellenza di tutti i nostri prodotti sui mercati nazionali e internazionali e di combattere la contraffazione, a difesa e sostegno della competitività delle nostre imprese artigiane (perché è di questo che stiamo parlando), alla struttura tecnologica abilitante nel digitale denominata *blockchain*, che è stata proprio studiata per tracciare e valorizzare il *made in Italy*, estendendola non solo al settore del pane, ma a tutti i prodotti agroalimentari italiani. Non si comprende la ragione per la quale si debba affrontare questo piccolo comparto dell'artigianato e non tutti gli altri.

Sappiamo tutti, a partire dal Vice ministro qui presente, che le piccole e medie imprese e, in particolare, quelle artigiane necessitano di un sostegno di carattere sistemico per poter migliorare la trasparenza e tutelare la propria artiginalità, sotto diversi punti di vista, sia all'interno della filiera di appartenenza, sia nei confronti dei consumatori finali, che magari, pagando un prezzo maggiore per quel pane rispetto a un pro-

dotto confezionato e disponibile sugli scaffali di un supermercato, si pongono un tema di trasparenza nella tracciabilità del prodotto.

Di fronte a uno scenario che mette in luce una frammentarietà di sistemi, di approcci e di iniziative, a mio avviso potremmo ricorrere alla *blockchain*, un noto fattore abilitante nel digitale, per valorizzare, in questo caso, la tracciabilità in campo analogico dei prodotti in questo comparto. Volendo potremmo spingerci dall'identificazione del pezzo di terra in cui si coltiva il grano fino alla vendita del prodotto finito. La *blockchain* mette a disposizione caratteristiche importanti e che sono da valutare, in quanto standardizzano la procedura, la rendono sostanzialmente immutabile e, di conseguenza, autentica, che proprio è il fine di un disegno di legge di questo tipo.

Ritengo che una riflessione, stimolata provocatoriamente da queste mie poche parole di commento, su questo disegno di legge di cui non sentiamo proprio un grande bisogno vada assolutamente fatta.

PRESIDENTE. Considerata l'impossibilità odierna per i relatori e per numerosi firmatari degli emendamenti di partecipare ai lavori della Commissione, propongo di rinviare il seguito dell'illustrazione delle proposte emendative ad altra seduta, compatibilmente con gli impegni del rappresentante del Governo, presumibilmente nella giornata del 5 agosto.

Personalmente ritengo molto interessante la proposta della *blockchain* avanzata dalla senatrice Tiraboschi, ma la considero integrativa e non sostitutiva dell'articolato in esame. Considero positivo il fatto che la tecnologia *blockchain* offra una possibilità di tracciamento, memorizzazione e archiviazione in qualsiasi settore. Tuttavia mi pare impossibile procedere in questa sede alla completa soppressione e sostituzione degli articoli del testo unificato (ma a questo proposito potranno esprimersi più compiutamente i relatori), in quanto nel testo in esame si parla anche della ricetta del pane, oltre che della tracciabilità dei componenti.

Ravviso comunque nella proposta della collega un elemento molto interessante. Tra l'altro proprio all'inizio della legislatura abbiamo votato una legge che ha conferito dignità alla *blockchain*, quindi penso che occorra ora affrontare la questione della trasposizione nella pratica.

COLLINA (PD). Signor Presidente, mi confronterò con gli altri componenti del mio Gruppo per individuare una data in cui riprogrammare l'illustrazione degli emendamenti.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16.

ALLEGATO

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA
COMMISSIONE PER I DISEGNI DI LEGGE N. 169, 739**Art. 1.****1.1**

TIRABOSCHI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. – (*Piattaforma informatica*) – 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita la piattaforma informatica *open source blockchain*, di seguito denominata "piattaforma", finalizzata alla creazione di archivi digitali condivisi, interconnessi e immutabili per garantire un sistema di trasparenza, di tracciabilità, di controllo della trasformazione dei prodotti agroalimentari italiani e qualsiasi altra informazione utile a favorire la lotta alla contraffazione e a sostenere la competitività delle eccellenze italiane.

2. La piattaforma di cui al comma 1 favorisce l'accesso da parte dei consumatori e delle aziende alle informazioni relative all'origine e alla coltivazione delle materie prime, al luogo di produzione, alla trasformazione, all'imballaggio e alla distribuzione del prodotto garantendo la massima trasparenza a tutela dei consumatori.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e i criteri da rispettare al fine di garantire la tracciabilità di tutta la filiera.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, negli appositi programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2021 e per gli esercizi successivi».

Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Disposizioni in materia di produzione e vendita dei prodotti agroalimentari italiani».

Art. 2.**2.1**

CASTALDI, GIROTTI, TRENTACOSTE

Al comma 1, sostituire le parole: «il lievito di cui all'articolo 9, comma 1» con le seguenti: «i prodotti impiegabili per la lievitazione di cui agli articoli 9 e 10».

2.2

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «spezie o erbe aromatiche» inserire le seguenti: «olio di oliva, olio extravergine di oliva».

2.3

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 2, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

1) *dopo la parola: «congelamento» aggiungere la seguente: «prolungato»;*

2) *dopo le parole: «senza utilizzo di additivi» aggiungere le seguenti: «ad eccezione dell'acido ascorbico»;*

3) *alla fine del secondo periodo aggiungere le seguenti parole: «, fatti salvi i casi in cui alcune tecniche di raffreddamento richiedano una interruzione dell'impasto di durata superiore alle settantadue ore.».*

2.4

TARICCO, BITI, ROSSOMANDO, BOLDRINI

Al comma 2, lettera a), primo periodo, dopo la parola: «congelamento» inserire la seguente: «prolungato».

2.5

CASTALDI, GIROTTI, TRENTACOSTE

Al comma 2, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: «senza utilizzo di additivi» con le seguenti: «senza utilizzo di additivi conservanti».

2.6

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «senza utilizzo di additivi» con le seguenti: «senza additivi conservanti».

2.7

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PIANASSO, Pietro PISANI

Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È consentito l'uso di farine arricchite con acido ascorbico».

2.8

TARICCO, BITI, ROSSOMANDO

Al comma 2, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È consentito l'uso di farine arricchite con acido ascorbico».

2.9

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 2, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «"pane di pasta madre"» aggiungere le seguenti: «e "pane alla pasta acida"»;

b) sopprimere le parole: «e senza ulteriori aggiunte di altri agenti lievitanti».

2.10

TARICCO, BITI

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «commi 2, 3 e 4», inserire le seguenti: «e di cui all'articolo 10».

2.11

CASTALDI, GIROTTO, TRENTACOSTE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Assume la denominazione di "pane azzimo" o "pane azimo" il pane che, in deroga ai requisiti di cui al comma 1, è ottenuto dalla cottura parziale o totale di una pasta non lievitata.».

2.12

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 3, sopprimere la lettera a).

2.13

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 4, dopo le parole: «È comunque vietato» inserire le seguenti: «, in ogni caso,».

2.14

CASTALDI, GIROTTO, TRENTACOSTE

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «cottura parziale,» inserire le seguenti: «non preimballato ai sensi dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 1169/2011,»;*

b) *sostituire le parole: «singolarmente preconfezionati» con le seguenti: «per la vendita diretta».*

2.15

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 5, dopo le parole: «delle modalità della stessa» aggiungere le seguenti: «nonché della conservazione e della scadenza.».

2.16

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il pane ottenuto "per completamento di cottura" da una cottura parziale, se è destinato al consumatore finale, deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti nell'etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione di "pane" completata dalla dicitura "ottenuto per completamento di cottura di prodotto parzialmente cotto" e riportante la durata di conservazione».

2.17

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 8, aggiungere in fine le seguenti parole: «e con le indicazioni delle percentuali in caso di farina miscelata.».

2.18

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Dopo il comma 8 inserire il seguente:

«8-bis. L'etichetta dei prodotti di cui alla presente legge deve contenere una indicazione esplicita circa il luogo di provenienza dei cereali utilizzati nella preparazione.».

2.19

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 9 aggiungere in fine le seguenti parole: «o a pezzo con peso minimo garantito.».

2.20

CASTALDI, GIROTTI, TRENTACOSTE

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È obbligatoria l'esposizione in modo ben visibile di un prezzario indicante, per ciascun tipo di pane, il prezzo di vendita per unità di peso.».

2.21

ANASTASI, TRENTACOSTE

Sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17. – (*Vigilanza e sanzioni*) – 1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato il titolo abilitativo di cui all'articolo 12, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000. In caso di violazioni di particolare gravità o di prima reiterazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, l'autorità amministrativa dispone la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni. In caso di seconda reiterazione si dispone la sospensione dell'attività per un periodo da venti a quaranta giorni.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

2.22

TARICCO, BITI, ROSSOMANDO

All'articolo 2, sopprimere il comma 10.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 17 con il seguente:

«Art. 17. – (*Vigilanza e sanzioni*) – 1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 7, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività di pianificazione senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 8, comma 4, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.000 ad un massimo di euro 5.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 6.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 3.

3.1

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Sopprimere l'articolo.

3.2

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PINASSO, Pietro PISANI

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

Art. 4.

4.1

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PINASSO, Pietro PISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4. – (Disposizioni in materia di indicazioni sulla tipologia di pane) – 1. Al fine di garantire una corretta informazione da parte dei consumatori, sull'etichettatura sono riportate le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari».

4.2

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PINASSO, Pietro PISANI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. È altresì consentito l'utilizzo di pasta acida essiccata, purché preparata con sfarinati di grano o di altri cereali e acqua, con o senza aggiunta di cloruro di sodio o sale comune.».

4.3

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Il pane ottenuto dalla miscelazione di diversi tipi di sfarinati è denominato "pane al" seguito dal nome dello sfarinato caratterizzante utilizzato;».

4.4

PAVANELLI, TRENTACOSTE

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il pane prodotto con almeno il cinquanta per cento di farina integrale è denominato "pane integrale".».

Art. 5.**5.1**

TARICCO, BITI, BOLDRINI

*Sopprimere l'articolo.***5.2**

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PINASSO, Pietro Pisani

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «l'impiego,» aggiungere le seguenti: «previa elencazione degli stessi,».

5.3

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere le seguenti:

*«h-bis) semi, quali ad esempio semi di lino, zucca, girasole;
h-ter) erbe e spezie, quali ad esempio cumino, finocchio;
h-quater) frutta, quale ad esempio noci, nocciole, uva sultanina.».*

5.4

PAVANELLI, TRENTACOSTE

Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere, in fine, la seguente:

«h-bis) frutta secca o semi.».

5.5

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Eventuali ingredienti aggiunti ai prodotti di cui alla presente legge, denominati "miglioratori" o "coadiuvanti", possono contenere esclusivamente ingredienti di origine vegetale».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

5.6

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nella produzione dei prodotti di cui alla presente legge è fatto divieto di utilizzo di ingredienti di origine animale».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

5.7

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. Nella produzione dei prodotti di cui alla presente legge è fatto divieto di utilizzo dello strutto commestibile, ottenuto dai tessuti adiposi del suino».

Conseguentemente sopprimere il comma 5.

5.8

CIAMPOLILLO, MARTELLI

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. L'etichettatura dei prodotti di cui alla presente legge riporta una specifica indicazione circa la presenza di additivi o altri ingredienti aggiunti, anche denominati "miglioratori"».

5.9

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 2, sostituire le parole: «deve contenere» con le seguenti: «può contenere».

5.10

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Sopprimere il comma 6.

Art. 6.**6.1**

PAVANELLI, TRENTACOSTE

Al comma 1, dopo le parole: «con o senza sale alimentare» aggiungere, in fine, le seguenti: «; è consentita l'aggiunta di spezie, erbe aromatiche o semi».

6.2

TARICCO, BITI

Sopprimere il comma 2.

Art. 7.**7.1**

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prolungati periodi di tempo,» inserire le seguenti: «indicandone la scadenza,».

Art. 9.**9.1**

PAROLI

Al comma 1, primo periodo, sopprimere la parola «convenientemente».

9.2

PAROLI

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: «convenientemente» con la seguente: «opportunamente».

9.3

TARICCO, BITI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola. È ammesso l'uso di specie di lievito tassonomicamente affini alla specie *Saccharomyces cerevisiae* e con simile capacità di fermentazione», con le seguenti: «appartenenti, limitatamente, alla specie *Saccharomyces cerevisiae*, coltivati su substrati provenienti da prodotti di origine agricola.».*

9.4

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. È definito "pasta madre" l'impasto ottenuto con farina e acqua, sottoposto a una lunga fermentazione naturale acidificante utilizzando la tecnica dei rinfreschi successivi al fine di consentire la lievitazione del rimpasto».

9.5

CASTALDI, GIROTTO, TRENTACOSTE

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: «È definito "pasta madre" o "lievito naturale"», con le seguenti: «È definita "pasta madre"».

9.6

PAROLI

Al comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.

Art. 10.**10.1**

TARICCO, BITI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 10. – (*Paste acide*) – 1. Le paste acide essiccate possono essere utilizzate purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma.

2. Le paste acide essiccate non sono dotate di adeguato potere fermentativo e, ai fini di cui all'articolo 2, comma 1, necessitano di essere integrate con il lievito. La loro funzione primaria è l'apporto di acidità e di componenti aromatici caratteristici della lievitazione condotta con pasta madre.».

10.2

LANIECE, DURNWALDER

*Apportare le seguenti modificazioni:*1) *il comma 1 è sostituito con il seguente:*

«1. È ammesso l'utilizzo di pasta madre essiccata inattiva o attiva microbiologicamente in grado dopo l'idratazione di consentire la lievitazione dell'impasto, purché ottenuta da pasta madre, come definita dall'articolo 9, comma 5, e sottoposta a successivo trattamento di essiccazione;»;

2) *il comma 2 è sostituito con il seguente:*

«2. Ai fini del processo di lievitazione di cui all'articolo 2, comma 1, la pasta madre essiccata può essere integrata con il lievito.».

10.3

TARICCO, BITI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. È ammesso l'utilizzo di paste acide essiccate, purché prodotte esclusivamente con gli ingredienti previsti all'articolo 2, comma 1, e della pasta madre essiccata, purché ottenuta da pasta madre, come definita all'articolo 9, comma 5, sottoposte a successivo trattamento di essiccazione. Oltre alla versione essiccata, possono essere utilizzate le versioni liquide e in pasta, rispettivamente denominate "pasta acida liquida" e "pasta acida in pasta", purché rispondenti alle prescrizioni del presente comma».

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Pasta madre o pasta acida essiccata».

10.0.1

GIROTTI, TRENTACOSTE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 10-bis.***(Forno di qualità)*

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.».

Conseguentemente, all'articolo 11, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla rubrica, sostituire la parola «tradizionale» con le seguenti: «di qualità»;*

b) *al comma 1, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «tradizionale» con le seguenti: «di qualità»;*

c) *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni.»;*

d) *al comma 1, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e di indicazione geografica protetta».*

10.0.2

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PINASSO, Pietro PISANI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio.».

Conseguentemente all'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) *Nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la parola: «tradizionale» con le seguenti: «di qualità»;*

b) *al comma 1, nel primo periodo dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni.»;*

c) *al comma 1, nel secondo periodo sostituire le parole: «, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita» con le seguenti: «e di indicazione geografica protetta».*

10.0.3

TIRABOSCHI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

(Forno di qualità)

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane fresco di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio».

Conseguentemente all'articolo 11 apportare le seguenti modifiche:

a) *nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorra, la parola «tradizionale» con le seguenti: «di qualità»;*

b) *al comma 1, nel primo periodo dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle regioni.»;*

c) *al comma 1, nel secondo periodo sostituire le parole: «, di indicazione geografica protetta e di specialità tradizionale garantita» con le seguenti: «e di indicazione geografica protetta».*

Art. 11.**11.1**

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente: «Pane tradizionale di qualità»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «pane fresco tradizionale» con le seguenti: «pane tradizionale di qualità»;*

c) *al comma 2, dopo le parole: «a livello nazionale» inserire le seguenti: «e regionale».*

11.2

CASTALDI, GIROTTO, TRENTACOSTE

*Al comma 2, dopo le parole: «rappresentative a livello nazionale»,
inserire le seguenti: «e regionale».*

11.0.1

PAROLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Fondo per il sostegno alla produzione di pane Made in Italy)

1. Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è istituito il "Fondo per il sostegno alla produzione di pane *Made in Italy*" con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021.

2. Hanno diritto di accesso al Fondo, nei limiti delle disponibilità finanziarie, le aziende che producono pane esclusivamente con farina, ed eventualmente sale, di origine italiana.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante corrisponde riduzione dello stazionamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

11.0.2

TARICCO, BITI, ROSSOMANDO, BOLDRINI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 11-bis.***(Forno di qualità)*

1. La denominazione di "forno di qualità" è riservata in via esclusiva al panificio che produce e commercializza pane tradizionale di qualità, definito ai sensi dell'articolo 11.

2. La denominazione di "forno di qualità" può essere usata nella denominazione della ditta, dell'insegna o del marchio».

Conseguentemente, all'articolo 11 apportare le seguenti modificazioni:

– *nella rubrica e al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «fresco tradizionale» con le seguenti: «tradizionale di qualità»;*

– *al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «istituito dal citato regolamento» inserire le seguenti: «nonché quelli identificati da contrassegni e marchi istituiti dalle Regioni».*

Art. 12.**12.1**

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 1, dopo le parole: «che svolge» inserire le seguenti: «nella stessa sede dell'azienda» e sostituire le parole: «dalla lavorazione delle» con la seguente: «dalle».

12.2

TARICCO, BITI

Al comma 3 dopo le parole: «prodotti di propria produzione» inserire le seguenti: «o acquistati presso terzi», e dopo le parole: «per il consumo immediato» inserire le seguenti: «sul posto.».

12.3

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

«3-bis. Le imprese, con rivendita di pane non annessa al panificio, devono esporre al pubblico nella rivendita stessa una distinta per ogni quantitativo e tipo di pane, con l'indicazione dell'indirizzo della ditta produttrice, della data di consegna, del tipo e della quantità del pane consegnato, fino ad esaurimento della scorta del pane cui si riferiscono.».

12.4

PAVANELLI, TRENTACOSTE

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Il pane fresco deve essere venduto in buste di carta oppure in imballaggio compostabile e biodegradabile. È altresì consentita la vendita di pane in contenitori ovvero in buste riutilizzabili forniti dal consumatore.

4-ter. Gli esercizi di cui al presente articolo devono dotarsi di apparecchi elettronici per la pesatura, il confezionamento e l'etichettatura del pane che emettono etichette in materiale compostabile e biodegradabile. Gli esercenti possono consumare le scorte di materiali utilizzati per l'etichettatura diversi da quelli previsti al presente comma, nel termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.».

12.5

TARICCO, BITI, ROSSOMANDO, BOLDRINI

Al comma 5, sostituire le parole: «e sulla data del primo impasto e sulla natura del prodotto», con le seguenti: «di produzione dal primo impasto al prodotto finito, e sulla natura del prodotto».

12.6

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nel caso in cui questo non sia di provenienza nazionale le indicazioni devono prevedere la dicitura "pane di produzione non interamente italiana" con la specifica delle fasi di produzione (impasto lievitazione semi-cottura e cottura) e l'indicazione dello Stato in cui sono state effettuate.».

12.7

CASTALDI, GIROTTO, TRENTACOSTE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. Il pane fresco senza glutine è posto in vendita in scaffali distinti, separati e non limitrofi rispetto al pane e ai prodotti da forno assimilati, dolci e salati, contenenti glutine.».

12.8

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Al comma 6, dopo le parole: «degli altri generi», inserire le seguenti: «e collocare in scomparti o recipienti separati, recanti un cartellino con l'indicazione del tipo di pane e del relativo prezzo per unità di peso.».

12.9

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «e muniti di copertura a chiusura»;*

b) *sopprimere l'ultimo periodo.*

12.10

TARICCO

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «muniti di copertura a chiusura,» con le seguenti: «comunque.».

12.11

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.

12.12

TARICCO

Al comma 7 sostituire il secondo periodo con il seguente: «È consentita ai titolari di specifica autorizzazione comunale la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, mediante il pre-imballaggio del prodotto o la sua collocazione in appositi contenitori muniti di copertura a chiusura.».

12.13

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PINASSO, Pietro PISANI

Al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «È consentita, ai titolari di specifica autorizzazione comunale, la vendita del pane su aree pubbliche scoperte, sia tramite posteggio fisso che in forma itinerante, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie, secondo le garanzie di cui alla presente legge.».

12.14

CROATTI, TRENTACOSTE

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È consentita la vendita di pane in forma ambulante e nei pubblici mercati, ivi inclusi quelli scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari.».

12.15

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La vendita del pane in forma ambulante e nei pubblici mercati è permessa solo per il pane confezionato nel luogo di lavorazione.».

12.16

CASTALDI, GIROTTO, TRENTACOSTE

Dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. La vendita del pane nei mercati o nelle fiere deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo. È obbligatorio

l'imbustamento del pane tramite confezionamento con busta microforata o con busta in atmosfera ordinaria, nel rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie e in materia di informazioni sugli alimenti ai consumatori.».

12.17

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

«8-bis. All'articolo 18 della legge 4 luglio 1967, n. 580, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"È altresì vietata, nella produzione del pane, l'utilizzazione nell'impasto di residui di pane. È consentito l'utilizzo dei residui di pane per la preparazione di nuovi prodotti alimentari anche da forno a condizione che gli stessi rechino esplicitamente in etichetta le informazioni relative allo stato del pane utilizzato (pane vecchio; pane essiccato, ecc.)".

8-ter. L'articolo 23 della legge 4 luglio 1967, n. 580, è sostituito dal seguente:

"Art. 23. – 1. Il pane deve essere venduto a peso. Il pane può essere venduto al pezzo purché venga esplicitamente indicata la pezzatura minima garantita per il prezzo indicato nonché il prezzo al chilogrammo calcolato sulla base della stessa".

8-quater. Il pane fresco senza glutine, venduto sfuso, deve essere posto in vendita in scaffali distinti e ben separati rispetto al pane contenente glutine, senza accesso diretto del pubblico. Le condizioni di esposizione e le procedure di servizio devono essere tali da evitare qualsiasi contaminazione tra il pane senza glutine e quello contenente glutine. Analogamente, devono essere messe in atto le procedure di segregazione delle materie prime e di separazione delle produzioni, onde evitare qualsiasi pericolo di contaminazione.».

Art. 13.

13.1

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 4 apportare le seguenti modificazioni:

a) *nel primo periodo, sopprimere le parole: «o dalla provincia autonoma»;*

b) *nel secondo periodo, sopprimere le parole: «e le province autonome».*

13.2

TARICCO, BITI, ROSSOMANDO, BOLDRINI

Al comma 4, aggiungere, infine, le seguenti parole: «L'obbligo formativo decorre dalla data di effettivo svolgimento dei corsi formativi.».

13.3

TARICCO

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le imprese, già attive ed iscritte al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, individuano il responsabile dell'attività produttiva anche se non in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente comma e nel comma 5 del presente articolo».

13.4

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PINASSO, Pietro Pisani

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Le imprese, già attive ed iscritte al registro imprese alla data di entrata in vigore della presente legge, individuano il responsabile dell'attività produttiva anche se non in possesso dei requisiti professionali indicati nel presente comma e nel comma 5 del presente articolo».

13.5

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 5, apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera a), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei anni»;*

b) *alla lettera b), sostituire le parole: «tre anni» con le seguenti: «sei anni»;*

c) *alla lettera c), sostituire le parole: «o da analogo organo della provincia autonoma» con le seguenti: «unitamente a un periodo di attività*

lavorativa di panificazione di almeno due anni presso imprese del settore»;

d) *alla lettera d), sopprimere le parole:* «ovvero di due anni qualora il diploma sia ottenuto prima del compimento della maggiore età».

13.6

TARICCO, BITI, ROSSOMANDO

Al comma 5, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) essere affiancato dal responsabile dell'attività produttiva nella quale è subentrato, con accordo scritto e registrato, di collaborazione a tempo pieno di durata minima di un anno;».

13.7

CASTALDI, GIROTTO, TRENTACOSTE

Al comma 5, dopo la lettera d), aggiungere, in fine, la seguente:

«*d-bis*) aver conseguito un diploma di laurea in Scienze e tecnologie alimentari o un diploma equipollente, sempre appartenente alle classi di laurea L-26 o LM-70.».

Art. 15.

15.1

DURNWALDER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Vi rientrano anche i prodotti denominati "Indicazione Geografica Protetta" (IGP).».

15.2

Giroto, Trentacoste

Dopo il comma 3, inserire i seguenti:

«*3-bis*. Al fine di valorizzare l'attività di panificazione italiana e di incentivare i prodotti da filiera corta o a chilometro zero, il reddito deri-

vante dall'esercizio dell'attività di panificazione, svolta con le modalità di cui al comma 1, è calcolato applicando le disposizioni dell'articolo 56-bis, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

15.0.1

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Tavolo di consultazione)

1. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il "Tavolo di consultazione permanente in materia di produzione e vendita del pane" che:

a) rappresenta un momento di confronto, nell'ambito delle problematiche di settore, tra l'Amministrazione e i rappresentanti del settore a vario titolo coinvolti;

b) può proporre, conformemente agli obiettivi della presente legge, chiarimenti o interpretazioni relative all'attività di panificazione;

c) su istanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministero dello sviluppo economico, può rendere pareri su provvedimenti dell'Amministrazione.

2. Il Tavolo di consultazione permanente è presieduto dal Sottosegretario di Stato allo sviluppo economico. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal direttore generale da questi designato ed è composto da:

a) due dirigenti designati dal Ministero dello sviluppo economico e due dal Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali e del turismo;

b) i rappresentanti designati dalle associazioni nazionali della panificazione comparativamente più rappresentative;

c) i rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative a livello nazionale.

3. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti delle regioni e province autonome, rappresentanti delle istituzioni comunitarie,

delle Amministrazioni centrali, di altre istituzioni nazionali ed esperti del settore in relazione a specifiche materie di competenza inserite tra gli argomenti posti all'ordine del giorno.

4. Il Tavolo di consultazione permanente in sede di prima applicazione ha durata inizialmente triennale ed è nominato con decreto del Ministero dello sviluppo economico successivamente alla designazione dei componenti che lo costituiscono. Può essere prorogato con decreto dello stesso Ministero.

5. La partecipazione alle riunioni del Tavolo è a titolo gratuito. Non sono previsti oneri a carico dell'Amministrazione né gettoni di presenza e rimborsi spese di qualunque natura.

6. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del Ministero dello sviluppo economico».

Art. 17.

17.1

MOLLAME, RIPAMONTI, MARTI, PINASSO, Pietro PISANI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 17. – (*Vigilanza e sanzioni*) – 1. La vigilanza sull'attuazione della presente legge è esercitata dalle aziende sanitarie locali e dai comuni competenti per territorio, cui spettano i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge. Sono fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa regionale.

2. Per la violazione della presente legge si applicano le seguenti sanzioni:

a) chiunque eserciti l'attività di panificazione senza aver presentato la SCIA di cui all'articolo 12, comma 2 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.500 ad un massimo di euro 15.000 e alla chiusura immediata del panificio;

b) chiunque eserciti l'attività senza l'indicazione del responsabile dell'attività produttiva è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 1.500 ad un massimo di euro 9.000;

c) il responsabile dell'attività produttiva che non ottempera all'obbligo formativo di cui all'articolo 13, commi 4 e 5, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 2.000 ad un massimo di euro 10.000. Alla stessa sanzione è assoggettata l'azienda che non assicura la formazione professionale del responsabile dell'attività produttiva;

d) chiunque violi le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000 e nei casi più gravi all'immediata sospensione dell'attività.

3. In caso di recidiva gli importi di cui al comma 2 sono raddoppiati.

4. Le sanzioni di cui al comma 2 sono irrogate dal comune dove è svolta l'attività.

5. Le sanzioni di cui al comma 2 sono accertate secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2, comma 10.

Art. 18.

18.1

TARICCO, BITI, BOLDRINI

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze e tenuto conto della specificità del proprio territorio, possono promuovere e definire interventi di sostegno alla produzione del pane fresco, anche attraverso lo stanziamento di risorse allo scopo destinate.».

Art. 20.

20.1

CASTALDI, TRENTACOSTE

Al comma 1, sostituire le parole: «ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015» con le seguenti: «ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011.».
